Procura della Repubblica presso il Tribunale

Parma

Direttiva n. 4/2025

Ai Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari)
SEDE

Oggetto: legge 31 marzo 2025, n. 47 (*"Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9.04.2025, in vigore dal 24.4.2025.
Linee guida interpretative.

Sommario

SOMMARIO 1
A) LA MODIFICA DELL'ART. 267 C.P.P. 1
a/1) - La "vecchia" e la nuova normativa in tema di "assoluta indispensabilità delle intercettazioni" 1
a/2) - Gli "elementi specifici e concreti" 3
a/3) - L'espressa motivazione 3
a/4) – Ambito di applicazione della nuova normativa 4
B) LE MODIFICHE ALL'ART. 13 DECRETO-LEGGE 13.5.1991, N. 185 4

Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9.04.2025, è stata pubblicata la legge 31 marzo 2025, n. 47, recante *Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione*, in vigore dal 24.4.2025.
In questa sede -anche alla luce di quanto emerso in occasione dell'incontro con i Sostituti Procuratori dell'Ufficio in data 31.03.2025- si formulano le prime indicazioni interpretative ed applicative della nuova normativa, in attesa ovviamente degli orientamenti che assumerà, in concreto, il locale Ufficio GIP.
La legge modifica la disciplina della durata delle intercettazioni, intervenendo:

a) sull'art. 267 c.p.p.;
b) sull'art. 13 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, cui è collegata l'ampia casistica sulle materie alle quali la nuova normativa non si applica.

A) La modifica dell'art. 267 c.p.p.

a/1) - La "vecchia" e la nuova normativa in tema di "assoluta indispensabilità delle intercettazioni"

Prima di affrontare la novità legislativa, appare opportuna una preliminare osservazione che consenta di comprendere ***il perché*** di questo intervento legislativo.
Secondo l'art. 267, comma 1, c.p.p. (che è rimasto identico con la riforma), i presupposti delle intercettazioni sono due:

a) gravi indizi di reato;
b) assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

Affinchè si possa disporre la **proroga** delle intercettazioni, l'art. 267, comma 3, prevedeva (e prevede tuttora) che debbano permanere *i presupposti indicati nel comma 1*, e dunque i *gravi indizi di reato* e l'*assoluta indispensabilità* dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.
A ben vedere, dunque, la normativa preesistente già poneva dei *paletti*, nel senso che la prosecuzione delle intercettazioni era legata non già alla *opportunità*, ma alla *assoluta indispensabilità* di intercettare.
L'art. 267 c.p.p. è stato modificato mediante l'aggiunta del seguente periodo al comma 3: "*le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'**assoluta indispensabilità** delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'**emergere di elementi specifici e concreti**, che devono essere oggetto di **espressa motivazione***" [1].
L'intervento legislativo si riferisce pertanto alla durata delle intercettazioni, prevedendo che è legittima la proroga delle intercettazioni oltre i 45 giorni, soltanto nel caso in cui risulti **(a)** l'***assoluta indispensabilità*** delle intercettazioni sulla scorta di **(b)** ***elementi specifici e concreti***, che devono formare oggetto di **(c)** ***espressa motivazione***.
La nuova normativa, stante il tenore letterale della stessa, riguarda le proroghe delle intercettazioni dopo i primi 45 giorni e, quindi, a **partire dalla terza proroga** (durata iniziale 15 gg., 1^ proroga altri 15 gg., 2^ proroga altri 15 gg.).
Ci si soffermerà pertanto su questi tre elementi, che hanno formato oggetto del citato confronto interno del 31.3.2025.

---

[1] **L'art. 267 c.p.p recita ora testualmente (in corsivo e neretto sottolineato la parte di recente introduzione):**
"Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento)
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.
*3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. **Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di pressa motivazione.***
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".

a/2) - Gli "elementi specifici e concreti"

Il *succo* della riforma può essere visto nella esigenza che, ai fini della legittimità delle proroghe oltre il quarantacinquesimo giorno, l'***assoluta indispensabilità*** (che, si ripete, era già richiesta) non sia frutto di una ipotesi, o di una mera congettura, o di una formula astratta, ma sia legata ad ***elementi specifici e concreti.***

Sulla portata di tale espressione, possono dettarsi le seguenti **linee guida**, da valere ovviamente a partire dalla terza proroga:

1) gli elementi specifici e concreti debbono sussistere con riferimento ai singoli periodi temporali di quindici giorni, per cui -in vista di ogni richiesta di proroga- occorre verificare se siano stati acquisiti elementi di novità che giustifichino la proroga dell'intercettazione;
2) considerato che l'indagine va vista nel suo complesso e che la legge non collega gli *elementi specifici e concreti* ai risultati dell'attività tecnica, appare legittima la proroga dell'intercettazione nel caso in cui gli *elementi specifici e concreti* siano emersi da altri aspetti dell'indagine, quali elementi di carattere dichiarativo, documentale o di altra natura: si pensi all'indagine per stupefacenti, in cui dalle attività della PG svolte parallelamente alle intercettazioni emergano concrete attività di spaccio in cui sia coinvolto il soggetto titolare dell'utenza intercettata;
3) nel caso in cui il coinvolgimento di un soggetto emerga non già dalla intercettazione a suo carico, ma dall'intercettazione a carico di altri, appare legittima la proroga anche dell'utenza riferita a detto soggetto, in quanto risultano comunque acquisiti *elementi specifici e concreti* a suo carico;
4) nel caso in cui, dalle indagini complessivamente considerate, emerga la necessità di disporre una attività investigativa che possa anche valere da *stimolo* per le intercettazioni (perquisizione; assunzione di informazioni; invito a comparire; ecc.), appare legittima la proroga motivata mediante la valorizzazione -quali *elementi specifici e concreti*- di quegli elementi che hanno reso necessaria l'attività investigativa c.d. *stimolante*, che sia stata nel frattempo disposta e si sia in attesa degli esiti;
5) gli *elementi specifici e concreti* debbono intendersi riferiti a ciascun *bersaglio*, ove il termine *bersaglio* va inteso come *bersaglio soggettivo* (persona che abbia più utenze, oppure sia intercettata sia per telefono che in ambientale), con la conseguenza che la proroga possa essere estesa a tutte le utenze/ambienti riferibili a tale persona (a meno che non emerga l'inutilità di una o più utenze);
6) ovviamente, in astratto non si può escludere che -nell'ambito di un procedimento nel quale le intercettazioni non siano state più prorogate per difetto di *elementi specifici e concreti*- all'indagine vengano acquisiti elementi nuovi, tali da rendere nuovamente concreta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 267, comma 1, c.p.p. (*"gravi indizi di reato"* ed *"assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini"*); in tal caso appare ragionevole ritenere che sia possibile avviare nuovamente le operazioni di intercettazione.

a/3) - L'espressa motivazione

In relazione all'obbligo di motivazione espressa ai fini della prosecuzione delle intercettazioni, valgano le seguenti considerazioni:

1) in ragione della rilevanza della innovazione legislativa, non ci si può affidare a formule di stile, ma occorre che la portata degli *elementi specifici e concreti* formi oggetto di un puntuale richiamo nella richiesta di proroga;
2) l'obbligo in questione, da parte del Pubblico Ministero, può intendersi assolto anche attraverso una motivazione per *relationem*, attraverso il rinvio alle informative della Polizia Giudiziaria, a condizione ovviamente che il provvedimento dia conto di avere preso in esame e fatto proprio l'iter cognitivo e valutativo utilizzato dalla P.G. [2] e in ogni caso che, nella richiesta di proroga, vi sia qualche riferimento specifico da cui si desuma l'autonoma valutazione da parte del Pubblico Ministero.

[2] Cfr. Cass. sez. II, n. 36178/2024, che richiama Cass. sez. un. n. 17/2000, Primavera e le successive conformi

a/4) – Ambito di applicazione della nuova normativa

Altro tema di riflessione è quello relativo alla applicabilità delle norme introdotte dalla novella legislativa alle intercettazioni già in corso alla data di entrata in vigore della stessa.
Trattandosi di norma procedurale e non essendo stata prevista alcuna norma transitoria, in virtù del principio *tempus regit actum*, le innovazioni normative debbono considerarsi immediatamente applicabili, per cui:

1) le intercettazioni già prorogate (anche oltre il quarantacinquesimo giorno) fino al 24.4.2025 debbono ritenersi valide ed efficaci;
2) le intercettazioni già avviate alla data del 24.4.2025 e quelle avviate dopo tale data, a partire dalla terza proroga sono soggette alla nuova disciplina.

B) Le modifiche all'art. 13 decreto-legge 13.5.1991, n. 185

L'art. 1, comma 2, della legge 47/2025 prevede che all'**art. 13 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152**, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, sono apportate alcune modificazioni [3]:
- al comma 1, dopo le parole "*articolo 267*" sono inserite le seguenti: "*comma 1*";
- al comma 2, dopo le parole "*di cui al comma 1,*" sono inserite le seguenti: "*in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale*".

Per effetto di queste modifiche, dunque, il c.d. *doppio binario* previsto dall'art. 13 D.L. 152/1991 (*sufficienza* degli indizi di reato; durata iniziale delle intercettazioni, pari a 40 giorni; durata delle proroghe, pari a 20 giorni ciascuna), viene mantenuto anche in relazione alle innovazioni introdotte per le intercettazioni *ordinarie*.
Ne consegue che la più rigida previsione introdotta dalla legge 47/2025 per le intercettazioni ordinarie (ovvero il regime delle proroghe oltre il quarantacinquesimo giorno), non trova applicazione nei casi delle intercettazioni relative al *secondo binario*.
Restano pertanto escluse dalle nuove disposizioni:

1) i reati di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono (cfr. art. 13, comma 1, d.l. 152/1991);
2) i reati previsti dall'art. 371-*bis*, comma 4-*bis*, c.p.p.[4] (cfr. art. 13, comma 3-*bis*, d.l. 152/1991), ovvero i delitti di cui agli articoli **615-*ter*, terzo comma** (accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla

---

[3] Per effetto della novella legislativa, il testo attuale dell'art. 13 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, è il seguente (**in corsivo e in neretto sottolineato le modifiche apportate**):
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 ***comma 1*** del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
2. Nei casi di cui al comma 1, ***in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,*** la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.

[4] L'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. prevede che: "*Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale*".

protezione civile o comunque di interesse pubblico), **635-*ter*** (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico) e **635-*quinquies*** c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse), nonché (quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità) i delitti di cui agli **articoli 617-*quater*** (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), **617-*quinquies*** (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) e **617-sexies** (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) c.p..

Ma **restano esclusi altresì** dalle nuove disposizioni anche altri reati ai quali, nel corso del tempo, è stata estesa la normativa derogatoria di cui all'art. 13 L. 152/91, ovvero:

3) i delitti di terrorismo di cui agli artt. **270-*ter*** (assistenza agli associati) e **280-*bis*** (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) **c.p.**, nonché di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), **n.** 4 c.p.p. (cfr. art. 3 d.l. n. 374/2001 [5]);
4) i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 216/2017 [6]), e dunque i reati di cui agli artt. **314, comma 1** (peculato), **317** (concussione), **318** (corruzione per l'esercizio della funzione), **319** (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), **319-bis** (corruzione aggravata), **319-ter** (corruzione in atti giudiziari), **319-quater, comma 1** (induzione indebita a dare o promettere utilità), **322-bis** (peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
5) i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 452-*quaterdecies* c.p. (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) e 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione) ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 105/2023, conv. con legge n. 137/2023 [7]).

Il mantenimento del *doppio binario* (indipendentemente dalla personalistica condivisibilità o meno di un *regime differenziato* per le intercettazioni a seconda del titolo del reato) consente di ritenere privo di fondamento l'eccessivo allarmismo sulla portata *demolitoria* delle nuove disposizioni, dal momento che, per le ipotesi più gravi (ivi compresi il sequestro di persona a scopo di estorsione, e la parte più significativa dei reati relativi ai c.d. *colletti bianchi*) le nuove disposizioni non trovano applicazione.

ooooo

---

[5] **L'art. 3 (Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni) del d.l. 374/2001 recita testualmente:**
"1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 270-ter e 280-bis del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".

[6] **L'art. 6 *(Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)* del decreto legislativo n. 216/17 recita testualmente:**
"1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".

[7] **L'art. 1, comma 1 (*Disposizioni in materia di intercettazioni*), d.l. 105/2023 recita testualmente:**
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".

Il presente atto entra in vigore a far data dal 24.04.2025.

Si trasmetta, per opportuna conoscenza, a:

- Presidente del Tribunale di Parma (per l'eventuale diffusione tra i Giudici)
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
- Presidente della Camera Penale di Parma

Si comunichi altresì, per doverosa informazione, al Procuratore Generale della Repubblica di Bologna.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 11.04.2025

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
11.04.2025
10:57:35
GMT+01:00